

Allegato I
Rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità
e finanza pubblica

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della medesima legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre Amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle Amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si deve dar conto altresì dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli altri enti territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b) della legge 196/2009.

Il presente rapporto riguarda le azioni e gli atti realizzati nel corso dell'anno 2017 e nei primi tre mesi del 2018.

La prima parte del rapporto illustra gli adempimenti applicativi e i primi risultati delle sperimentazioni previste dal decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 90 (attuativo della delega prevista dall'articolo 40 della legge 196/2009 in materia di revisione della struttura del bilancio dello Stato) e dal decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 93 (attuativo della delega prevista all'articolo 42 della legge 196/2009 in materia di potenziamento della funzione di cassa del bilancio dello Stato).

La seconda parte descrive le attività realizzate in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali e non territoriali e gli sviluppi della banca dati unitaria delle Pubbliche amministrazioni.

Per le attività e gli adempimenti attuativi della legge di contabilità e finanza pubblica svolti negli anni scorsi si rinvia alle precedenti versioni del rapporto.

PAGINA BIANCA

INDICE

I.	IL BILANCIO DELLO STATO: LA REVISIONE DELLA STRUTTURA E IL POTENZIAMENTO DELLA FASE DI CASSA	11
I.1	L'integrazione della revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico finanziario.....	11
I.2	L'introduzione delle azioni.....	12
I.3	L'adozione della contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato.....	19
I.4	Le note integrative al bilancio dello Stato	20
I.5	La sperimentazione del bilancio di genere	21
I.6	Gli esiti della sperimentazione del nuovo concetto di impegno contabile.....	25
I.7	I rapporti tra la gestione del bilancio dello Stato e le gestioni operanti presso la tesoreria statale e il sistema finanziario	28
	I.7.1 Articolo 44-bis Revisione del conto riassuntivo del Tesoro.....	28
	I.7.2 Articolo 44-ter Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria	29
	I.7.3 Articolo 44-quater Gestioni delle Amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.....	30
	I.7.4 Articolo 47-bis Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato.....	31
I.8	Il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29.....	31
	I.8.1 L'introduzione dell'accertamento "qualificato"	33
II.	GLI ALTRI ADEMPIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA.....	35
II.1	Le innovazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriali	35
II.2	Le innovazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti non territoriali.....	38
II.3	L'armonizzazione dei sistemi contabili e il piano dei conti integrato da parte delle Pubbliche Amministrazioni	40
II.4	Gli sviluppi della Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni Pubbliche.....	41
	II.4.1 Il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.....	42
	II.4.2 Il sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione	45
II.5	Le operazioni di finanziamento a favore di Pubbliche Amministrazioni (Articolo 48 della legge 196/2009).....	46

INDICE TABELLE

Tabella I.2-1 Modifiche alla struttura del bilancio per azioni tra la legge di bilancio 2017-2019 e la legge di bilancio 2018-2020	15
--	-----------

I. IL BILANCIO DELLO STATO: LA REVISIONE DELLA STRUTTURA E IL POTENZIAMENTO DELLA FASE DI CASSA

I.1 L'INTEGRAZIONE DELLA REVISIONE DELLA SPESA NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Al fine di potenziare l'approccio *top-down* della programmazione finanziaria e realizzare un maggior grado di strutturazione e sistematicità del processo di revisione della spesa, l'articolo 22-bis della legge 196/2009, come introdotto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 90/2016, ha previsto l'introduzione dell'attività di *spending review* nel ciclo di bilancio. In base a tale disposizione, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (DEF) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Con lo stesso DPCM sono indicate le priorità politiche del Governo circa l'allocazione delle risorse tra i settori di intervento. Gli interventi per il conseguimento di tali obiettivi sono successivamente proposti dai Ministeri in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio. Il nuovo processo è stato attuato per la prima volta nel 2017 con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020. L'obiettivo complessivo, stabilito dal DEF 2017 in almeno un miliardo di euro per ciascun anno di risparmi strutturali di spesa in termini di indebitamento netto, è stato ripartito tra i Ministeri con il DPCM del 28 giugno 2017. Lo stesso provvedimento ha previsto che le proposte di riduzione della spesa, definite con il disegno di legge di bilancio 2018-2020, dovevano operare attraverso: i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; ii) il definanziamento di interventi già previsti; iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità. Le spese per investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà, ritenute prioritarie dal Governo, sono state escluse dall'ambito di intervento. Le proposte di riduzione della spesa avanzate dai Ministeri, formulate in coerenza con l'obiettivo specifico di ciascun Ministero, sono confluite definitivamente nella legge di bilancio 2018-2020.

Gli interventi previsti sono oggetto di specifici accordi di monitoraggio triennali tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascun Ministero, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa e degli effetti anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. Per definire i contenuti degli accordi, nei primi mesi del 2018, sono state condotte apposite interlocuzioni tra i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri in modo da stabilire gli interventi oggetto di monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono stati predisposti nel corso del mese di marzo 2018 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle

finanze¹. Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo a quello di applicazione degli interventi, i risultati effettivamente conseguiti saranno illustrati da ciascun Ministero in una relazione da allegare al DEF. Tali informazioni potranno così costituire un'utile base per l'eventuale revisione degli interventi proposti e per la definizione della nuova programmazione di bilancio.

I.2 L'INTRODUZIONE DELLE AZIONI

Il bilancio dello Stato è articolato, sul lato della spesa, in stati di previsione, missioni, programmi (unità di voto parlamentare) e azioni. Le azioni sono state introdotte in attuazione del completamento della riforma del bilancio (articolo 25-bis della legge 196/2009, come introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 90/2016) con l'obiettivo di evidenziare la destinazione delle risorse e di chiarire ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi.

Attualmente le azioni hanno carattere conoscitivo e integrano le classificazioni esistenti ai fini della gestione e della rendicontazione. E' previsto un periodo di sperimentazione per valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni e consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato (Ragioneria generale dello Stato, Corte dei Conti e Banca d'Italia).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016 individua le azioni del bilancio, fornisce istruzioni sul trattamento di spese comuni ai Ministeri e specifica che le spese di personale debbano essere raggruppate all'interno di ciascun programma in un'unica azione ai fini della gestione e della rendicontazione. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuzione alle singole azioni di un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che, nell'ambito della maggiore flessibilità di bilancio derivante dall'istituzione delle azioni, le spese per il personale (di natura obbligatoria) siano ridotte in corso di esercizio grazie alla certezza del loro reintegro o alla possibilità di andare in eccedenza. La struttura del bilancio per azioni può essere modificata con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure tramite il disegno di legge di bilancio, nonché tramite l'approvazione di nuove leggi e i conseguenti decreti di variazione di bilancio da comunicare al Parlamento.

L'introduzione delle azioni ha modificato in maniera rilevante la struttura del bilancio, con effetti anche sull'organizzazione in missioni e programmi e sulla concreta realizzazione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa. La prima applicazione al disegno di legge di bilancio 2017-2019 ha previsto un'articolazione complessiva in 34 missioni di spesa, 175 programmi e 715 azioni. Ulteriori modifiche alle azioni sono avvenute nel 2018, in conseguenza di soppressioni, nuove istituzioni e alcune ricollocazioni di azioni tra programmi che hanno consentito di affinare la rappresentazione delle politiche sottostanti. Sono anche state leggermente modificate le denominazioni di alcune azioni, per migliorarne la descrizione. Complessivamente, a parità di numero di

¹ I decreti interministeriali sono disponibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo:

[http://www.tesoro.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#contRevSpes.](http://www.tesoro.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#contRevSpes)

missioni e programmi, le azioni della legge di bilancio 2018-2020 sono 718 (cfr. Tabella I.2-1).

Va segnalato che permangono diversi programmi di spesa di natura settoriale affidati al Ministero dell'economia e delle finanze la cui realizzazione presuppone il coinvolgimento anche di competenze di altri Ministeri. Sotto il profilo della rappresentatività, a parte alcune eccezioni, le azioni sono conformi ai criteri individuati per garantire un trattamento uniforme di voci comuni a tutti i Ministeri e dettagliano maggiormente il contenuto delle unità di voto, indicando le politiche sottostanti o i principali destinatari della spesa. Dal punto di vista classificatorio questo contribuisce a spiegare l'allocazione della spesa in base alla finalità, ma non si è necessariamente tradotto in una riflessione su come assicurare una maggiore efficacia delle politiche e una revisione degli stanziamenti o delle autorizzazioni di spesa sottostanti.

Tale elemento traspare anche dalle difficoltà riscontrate dalle Amministrazioni nel ricostruire le previsioni di spesa per azione come richiesto nelle Note integrative al disegno di legge di bilancio. A partire dal disegno di legge di bilancio 2018-2020, infatti, le azioni sono l'unità di riferimento per la definizione di obiettivi e di indicatori e per illustrare i criteri di formulazione delle previsioni.

Ancorando la definizione degli obiettivi alle azioni, si mira a favorire l'individuazione di indicatori che misurino l'effetto auspicato (in previsione) e poi effettivo (a consuntivo) degli interventi finanziati in termini di quantità e qualità dei servizi pubblici erogati e delle politiche attuate. La focalizzazione dell'azione sulla finalità della spesa e non sulle attività svolte dagli uffici, dovrebbe condurre a un superamento dei numerosi obiettivi e indicatori adottati dalle Amministrazioni con riferimento alla predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, etc. Una maggiore capacità di espressione di obiettivi (e corrispondenti indicatori) che rappresentino le politiche pubbliche finanziate dal bilancio dello Stato valorizzerebbe anche il Rendiconto dello Stato come momento per una valutazione dei risultati raggiunti non solo dal punto di vista finanziario.

In tale ottica, l'introduzione del riferimento alle azioni nelle Note integrative ha richiesto di accettare che alcuni programmi di spesa e/o alcune azioni, che rappresentano mere poste contabili o regolazioni, o che comunque non individuano politiche perseguite dall'Amministrazione statale e per le quali l'Amministrazione non ha possibilità di indirizzo, di vigilanza o di controllo, non rechino obiettivi specifici pur avendo una declinazione nelle Note integrative in termini di descrizione del contenuto e di quantificazione finanziaria. E' stato, inoltre, sottolineato come gli obiettivi delle Note integrative non costituiscono oggetto della valutazione delle performance *ex lege* 150/2009 e, pertanto, non riguardano direttamente la valutazione dei dirigenti o del personale.

Secondo le indicazioni fornite nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 16 giugno 2017², mentre le azioni esprimono un segmento stabile degli interventi pubblici sottostanti un programma di spesa, gli obiettivi delle Note integrative dovrebbero, invece, essere collegati al conseguimento di uno specifico risultato, con possibile durata limitata nel tempo, che spesso discende da una

² La circolare è disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_16_giugno_2017_n_23.pdf.

priorità politica ed è comunque legato agli indirizzi forniti nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati al più un obiettivo per azione. Inoltre, le azioni relative alle spese per il personale del programma non sono associate a uno specifico obiettivo ma l'ammontare finanziario corrispondente è ripartito pro quota tra le altre azioni del programma, seguendo un'attribuzione basata sulla stima degli anni persona, elaborata tramite il sistema di contabilità economica analitica (CONTECO), sulla base di quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016. Ciò al fine di una rappresentazione più completa delle spese riferibili a ciascuna filiera di politiche o servizi individuati tramite le azioni.

Si tratta di un processo che vede un graduale miglioramento e richiede un forte impegno da parte delle strutture per rafforzare i propri sistemi di monitoraggio e per aumentare il ricorso a indicatori che misurino il fenomeno oggetto dell'intervento pubblico affidato all'Amministrazione piuttosto che l'attività svolta dalla stessa.

In fase di gestione del bilancio per consentire una maggiore flessibilità alle Amministrazioni nell'ambito dell'unità di voto, possono essere disposte con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, ad esclusione delle spese predeterminate per legge e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili. Resta, comunque, precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Nel corso dell'esercizio 2017 sono state disposte 452 variazioni compensative mediante il ricorso a questa facoltà invece che tramite un decreto del Ministro competente, consentendo così di accelerare l'operatività delle Amministrazioni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccoli importi: circa tre quarti dei casi riguardano variazioni, apportate su un singolo piano gestionale, inferiori agli 80 mila euro in aumento o riduzione.

TABELLA I.2-1 MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO PER AZIONI TRA LA LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 E LA LEGGE DI BILANCIO 2018-2020

Nuove azioni per effetto di interventi normativi che introducono nuove spese o per la riorganizzazione delle funzioni delle Amministrazioni

<p>Programma 22.19 "Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione" Azione 3 "Formazione iniziale, tirocinio e inserimento"</p>	<p>Il decreto legislativo 59/2017, articolo 8, ha previsto il finanziamento della formazione e del tirocinio degli insegnanti che accedono di ruolo in tutti i cicli scolastici.</p>
<p>Programma 26.8 "Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro" Azione 4 "Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici"</p>	<p>Il decreto legislativo 75/2017, articolo 22, comma 3, ha centralizzato le funzioni di accertamento e controllo sulle assenze del personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione presso l'INPS. E' stata istituita l'apposita azione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definisce le linee di indirizzo delle convenzioni con l'INPS.</p>
<p>Programma 21.14 "Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale" Azione 4 "Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale"</p>	<p>Il decreto legge 50/2017, articolo 22, comma 7-quinquies, prevede nuove spese per accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e potenziare in generale le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale tramite l'istituzione di una apposita unità dirigenziale di livello generale.</p>
<p>Programma 32.2 "Indirizzo politico" Azione 4 "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti"</p>	<p>La legge 196/2009, articolo 34-ter modifica la disciplina in materia di residui passivi nel bilancio dello Stato e prevede l'istituzione di un fondo per la reinscrizione delle somme corrispondenti agli importi rilevati dalle amministrazioni relativi alle partite debitorie del conto del patrimonio dello Stato. L'introduzione dell'azione riguarda tutte le amministrazioni tranne il Ministero dell'economia e delle finanze per il quale è stata utilizzata l'azione già esistente 33.1.5 "Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi del programma" nel programma 33.1 "Fondi da assegnare" e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non ha avviato la procedura di riaccertamento dei residui perenti.</p>
<p>Programma 9.2 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale" Azione 9 "Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti"</p>	<p>La Direttiva 2017 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha assegnato la responsabilità del fondo delle derrate alimentari per le persone indigenti al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, determinando lo spostamento delle corrispondenti risorse dal programma 9.6 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione" affidato al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e l'esigenza di evidenziare la spesa con apposita azione nel programma 9.2 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale" affidato al Dipartimento di cui sopra.</p>
<p>Programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie" Azione 8 "Sperimentazione di interventi di innovazione sociale"</p>	<p>La legge di bilancio 2018-2020 ha istituito il Fondo per l'innovazione sociale e la nuova azione viene introdotta per rappresentare tale fondo le cui risorse sono da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi a <i>Human Technopole</i> per il finanziamento di progetti sociali di vario genere.</p>

TABELLA I.2-1 MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO PER AZIONI TRA LA LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 E LA LEGGE DI BILANCIO 2018-2020 (SEGUITO)

Spostamenti di azioni tra programmi

Azione 4 "Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento"	La riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, (articolo 1 comma 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 260/2016) assegna al Segretario generale le competenze per l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), comportando la necessità di uno spostamento per il vincolo di univocità dell'assegnazione di un programma ai centri di responsabilità (articolo 40 della legge 196/2009).
Dal Programma 4.9 "Promozione del sistema Paese"	
Al Programma di destinazione 4.14 "Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale"	
Azione 4 "Riqualificazione periferie e aree urbane degradate"	Lo spostamento nel programma 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali" risponde all'esigenza di dare maggiore evidenza agli obiettivi della spesa e di avere una visione unitaria delle politiche per l'edilizia e l'urbanistica, mentre nel programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono presenti principalmente le spese destinate alla Presidenza e al suo funzionamento
Dal Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"	
Al Programma di destinazione 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali"	
Azione 3 "Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali"	L'azione è stata spostata al programma 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali", assumendo la codifica di 14.11.6, poiché in questo programma sono rappresentati tutti gli interventi che riguardano i sistemi stradali e in particolare gli interventi gestiti dall'ANAS, la quale fornisce supporto tecnico anche alla realizzazione degli itinerari turistici ciclo-pedonali. Le risorse residue del "Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica", capitolo 7580, sono state invece spostate all'azione esistente 13.6.2 "Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale".
Dal Programma 13.6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale"	
Al Programma di destinazione 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali"	

Cambiamento denominazioni delle Azioni

Le denominazioni delle seguenti azioni sono state modificate per migliorare la descrizione delle finalità e delle attività sottostanti.

Nuova denominazione	Vecchia denominazione
Programma 3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore"	Programma 3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore"
Azione 4 "Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani"	Azione 4 "Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani ed aree di confine"
Programma 5.1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza"	Programma 5.1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza"
Azione 6 "Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali"	Azione 6 "Approntamento e impiego delle unità operative delle forze terrestri per le missioni internazionali"
Azione 7 "Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali"	Azione 7 "Approntamento e impiego delle unità operative dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali"